



Lista Civica “FRAZIONI e CASTELFRANCO”

Castelfranco Emilia, 10 gennaio 2019

Spett.le
Unione Comuni del Sorbara
Servizio SUAP - Sportello Unico per le
Attività Produttive
Via Circondaria Nord n. 126/b
41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

OGGETTO: OSSERVAZIONI presentate dalla Lista Civica FRAZIONI E CASTELFRANCO in persona dei consiglieri comunali Silvia Santunione e Claudio Carini a: PROCEDURA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE L.R. 20 APRILE 2018, N. 4 – Procedura di V.I.A. per il progetto di “Attività di estrazione di ghiaia e sabbia nella cava in ampliamento del Polo 12 denominata “GHIARATA 1” – SU 456/18, ubicata in Via Ghiarata – Loc.Piumazzo, Castelfranco Emilia (MO), proponente Granulati Donnini S.p.A. - AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO SUL SITO WEB DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE (UNIONE COMUNI DEL SORBARA) AI SENSI DELL'ART.16 L.R. 4/2018 DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) Prot. 26219 del 12/11/2018

Premesso che:

- con avviso Prot. 26219 del 12/11/2018 l'Autorità competente Unione Comune del Sorbara – Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive avvisava che, ai sensi degli articoli 16 e 17 del Capo III della Legge Regionale 20 aprile 2018 n. 4, sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati per l'effettuazione della procedura di V.I.A., relativa al progetto di seguito indicato:

- **Denominazione del progetto/oggetto dell'istanza:** ATTIVITA' DI ESTRAZIONE DI GHIAIA E SABBIA NELLA CAVA IN AMPLIAMENTO DEL POLO 12 DENOMINATA “GHIARATA 1” CON CONSEQUENTE SISTEMAZIONE MORFOLOGICA E VEGETAZIONALE DELLE AREE

- **Localizzazione:** Via Ghiarata – Loc.Piumazzo, foglio 116, Mapp. 17P-18P-19P-26P27-28P-29-30P-35-36-81-82-120-133-139P

- **Proponente:** Granulati Donnini S.p.A.

- **Descrizione sintetica del progetto:** Il progetto appartiene alla categoria di cui all'allegato B.3.2) della L.R.4/2018 “cave e torbiere”. Il progetto prevede l'estrazione di ghiaia e sabbia e la successiva sistemazione finale dell'area di cava, per una potenzialità estrattiva massima di 559'033 mc. I principali impatti ambientali eventualmente producibili sono analizzati e descritti nel SIA (Studio di Impatto Ambientale), contestualmente alle misure di mitigazione previste, con particolare riferimento alle componenti suolo, produzione di rifiuti, acque superficiali e sotterranee,

infrastrutture, atmosfera, emissioni rumorose, flora, fauna, ecosistemi, paesaggio, benessere umano, condizioni socio-economiche e sinergie.

- Il SIA e il relativo progetto per l'effettuazione della procedura di VIA, sono stati depositati per 60 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio online dell'Unione Comuni del Sorbara

Tutto ciò premesso, la Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO, in persona dei consiglieri Silvia Santunione e Claudio Carini, formula le seguenti osservazioni relative alla procedura in materia di VIA e relativi documenti ed elaborati di cui all'oggetto:

OSSERVAZIONE N. 1



La procedura di VIA indicata in oggetto viene effettuata in adempimento delle disposizioni della legge regionale Emilia Romagna 20 aprile 2018 n. 4 “*Disciplina della Valutazione di impatto ambientale dei progetti*”, la quale stabilisce le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale in attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”.

L'art. 17 della L.R. 4/2018 prevede ai commi 4, 5, 6 che:

“4. Ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica. Con direttiva di Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, sono disciplinate le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica.

5. L'autorità competente può promuovere, nei casi di particolare rilievo anche su richiesta di un'amministrazione interessata o del pubblico interessato, un'istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed il pubblico per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della VIA. All'istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente.

6. Qualora non abbia luogo l'istruttoria pubblica di cui al comma 5, l'autorità competente può promuovere, anche su richiesta del proponente, un contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni.”

Il richiamato art. 27 bis, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 dispone che “*L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1, con le forme e le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8.*”

A propria volta, il sopra richiamato art. 24-bis, comma 1, prevede e disciplina lo strumento della “*Inchiesta pubblica*”, disponendo che l'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo (norma che prevede che entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi), si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall'autorità competente.

Osservazione:

si chiede che, in attuazione, in adempimento e in applicazione delle disposizioni normative sopra indicate, la consultazione del pubblico di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, D. Lgs 152/2006 si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica; in subordine che venga promossa una istruttoria pubblica; in ulteriore ed estremo subordine, che venga quantomeno promosso

Riepilogo dei commenti su Lista Civica Fraz CastelfrancoGH_rev.pdf

Pagina: 2

Numero: 1 Autore: fattori.v Oggetto: Nota Data: 23/04/2019 08:02:45

L'inchiesta pubblica è una forma di istruttoria particolarmente articolata, soprattutto quando si predispongono piani, programmi e progetti di intervento per i quali è necessaria una VAS.

La L.R.4/2018 ne subordina lo svolgimento, all'art.17 co.4, all'approvazione di una "direttiva di Giunta Regionale, sentita la Commissione assembleare competente" che ad oggi non è ancora stata emanata da parte della Regione Emilia Romagna.

La procedura di "istruttoria pubblica", oltre a non essere disciplinata dallo Statuto Comunale di Castelfranco Emilia tra gli istituti di partecipazione, è attivabile quando per la complessità dell'intervento, sia necessaria per acquisire ulteriori elementi di giudizio a fini ambientali.

Tenuto conto che entrambe le procedure di VIA presentate si collocano nella fase attuativa degli strumenti di programmazione del PIAE-PAE del Comune di Castelfranco Emilia, nell'ambito dei quali sono stati valutati anche gli effetti sull'ambiente a mezzo di specifica VAS-Valsat per il Polo estrattivo 12 "California", si ritiene tuttavia di attivare un "contraddittorio" ai sensi dell'art.17 co.6 L.R.4/2018 (si veda la deliberazione di Giunta Comunale n.50 del 19/03/2019), in ossequio al principio di precauzione, unitamente al principio dell'azione preventiva, di cui la VIA costituisce uno dei più chiari esempi di applicazione.

Il "contraddittorio" dà infatti la possibilità, a chi ha presentato osservazioni, di interagire nella fase di valutazione delle controdeduzioni da assumersi da parte della Conferenza dei Servizi, per assicurare al procedimento la necessaria completezza istruttoria, come frutto di una mediazione concertata degli interessi dei diversi portatori.

SI RITIENE DI ACCOGLIERE LA RICHIESTA E DI CONVOCARE UN CONTRADDITTORO

un contraddittorio tra il proponente la procedura di VIA e coloro che hanno presentato osservazioni.

OSSERVAZIONE N. 2



1

L'atto di indirizzo per l'esercizio della attività estrattiva nel comune di Castelfranco Emilia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 22/12/2016 prevede all'articolo 3, punto 3.1 tra le opere preliminari allo scavo, la rete di punti quotati disponendo che *“A corredo del piano di coltivazione, l'Attuatore si impegna ad implementare una rete di capisaldi fissi ed inamovibili, collocati in posizione topografica favorevole e facilmente individuabili. Per ciascun caposaldo deve essere redatta specifica scheda monografica.”*

Analoga previsione è prevista all'articolo 5, punto 5.1, dell'accordo ex art. 24 della L.R. 7/2004 per lo svolgimento dell'attività estrattiva nel Polo 12 “ California”, approvato con delibera di consiglio comunale n. 98 del 22/12/2016, stipulato e sottoscritto in data 06/07/2017, che prevede sempre tra le opere preliminari alla escavazione la rete di punti quotati (*“L'Attuatore si impegna a predisporre capisaldi fissi e inamovibili, che dovranno essere collocati in posizione topografica favorevole e facilmente individuabili. Per ciascun caposaldo deve essere redatta specifica scheda monografica che dovrà essere allegata al Piano di Coltivazione”*).

Osservazione:

Negli elaborati progettuali per l'effettuazione della procedura di VIA relativamente alla cava denominata GHIARATA 1 ed in particolare nel Piano di Coltivazione depositato agli atti quale elaborato CR3 (nome file 17 105 Gh1 CR3 Tecn) manca la previsione della rete dei punti quotati. Gli elaborati, e in particolare il suddetto Piano di Coltivazione, risultano dunque carenti sia della predisposizione dei capisaldi fissi ed inamovibili, sia delle specifiche schede monografiche che devono essere redatte per ciascun caposaldo e che devono essere allegate al Piano di Coltivazione, così come invece previsto dall'Atto di Indirizzo e dall'Accordo ex art. 24 L.R. 7/2004 che è stato stipulato tra Comune e soggetti attuatori. Gli elaborati progettuali sono pertanto, sotto tale profilo tecnico e contenutistico, incompleti e carenti

OSSERVAZIONE N. 3



2

In base alle previsioni dell'art.13 della Legge Regionale n. 4/2018, “I progetti assoggettati a VIA sono corredati da un SIA redatto in conformità all'allegato VII della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si applica quanto disposto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 152 del 2006”. Il precitato art. 22 D. Lgs. 152/2006 prevede al comma 3 che *“Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti; b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione; c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi; d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali; e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio; f) qualsiasi informazione supplementare di cui*

Pagina: 3

Numero: 1 Autore: fattori.v Oggetto: Nota Data: 02/05/2019 09:48:05

Si ritiene che il caposaldo X individuato nella relazione tecnica CR3 per il rilievo dello stato di fatto e riferimento per i successivi rilievi topografici di controllo degli stati di avanzamento dell'escavazione (scheda monografica nella tavola di inquadramento corografico CT0) sia sufficiente.
SI RITIENE L'OSSERVAZIONE IMPLICITAMENTE ACCOLTA.

Numero: 2 Autore: fattori.v Oggetto: Nota Data: 23/04/2019 23:46:45

Lo studio di impatto ambientale relativo ai progetti comprende anche la relazione sulla conformità alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica (elaborato A), nel cui capitolo 3 è riportata una disamina degli obiettivi e delle possibili alternative alla realizzazione del progetto.
La fase attuativa relativa al presente progetto discende da una pianificazione sovraordinata (PIAE-PAE) nell'ambito della quale è stata svolta la VAS Valsat. Il riferimento normativo di cui al d.lgs.152/2006 esplicita la necessità di valutare anche la cosiddetta "opzione zero" perchè prende in esame casistiche generali di tematiche sottoposte a VIA inerenti progetti esecutivi, non sempre discendenti da procedure di pianificazione svolte a monte, come nel caso della presente procedura.
SI RITIENE PERTANTO DI NON ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE.

all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.”

Osservazione:

Lo studio di impatto ambientale depositato agli atti quale elaborato Bi (nome file 17-105-Gh1-Bi RelVerifica) è del tutto carente, nei suoi contenuti, delle informazioni di cui alla lett. d) dell'art. 22 del D. Lgs. 152/2006, manca cioè della “descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali”. Pertanto, il contenuto del SIA è carente e incompleto in quanto mancante di una informazione che, in base alle previsioni normative, ne costituisce contenuto obbligatorio

OSSERVAZIONE N. 4



Gli elaborati progettuali non sono conformi alle previsioni contenute nella VALSAT - Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (nella versione controdedotta definitiva), che costituisce documento parte integrante del PSC - Piano Strutturale Comunale (approvato con delibera di consiglio comunale n. 76 del 08/04/2009).

Occorre infatti ricordare che la suddetta VALSAT, alle pagine 61-62, alla voce “ Aree caratterizzate da vulnerabilità delle risorse” prevede testualmente: “*Gli articoli che compongono il Capo II del Sistema Ambientale hanno lo scopo di individuare e salvaguardare nel lungo tempo la consistenza e il rinnovo delle risorse idriche sotterranee in termini di qualità e quantità.*

Lo studio degli aspetti idrogeologici unitamente alle indagini relativamente allo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici sotterranei contenute nel Quadro Conoscitivo hanno lo scopo di definire i fattori di limitazione e i vincoli alle trasformazioni del territorio che derivano dalla vulnerabilità delle falde sotterranee oltre che dal rischio potenziale esistente d'inquinamento delle stesse.

In particolare lo studio condotto da Arpa ha evidenziato la presenza di una situazione di criticità ambientale nella parte meridionale del territorio di Castelfranco, quello a sud della via Emilia; tale situazione sembra essere direttamente connessa principalmente con le attività zootecniche e mette in luce rapide modificazioni del livello di alcuni inquinanti che fanno supporre all'esistenza di connessioni dirette tra soprassuolo e sottosuolo, confermando quindi una situazione di vulnerabilità, per questo tratto di pianura, estremamente alto.

Le analisi condotte nel Quadro conoscitivo, unitamente alle conclusioni dello studio suddetto, hanno condotto alla necessità di rivedere la zonizzazione relativa alla vulnerabilità, prodotta dalla Provincia di Modena, che assegnava a buona parte di tali aree un grado di vulnerabilità medio o addirittura basso.

Sulla base delle nuove valutazioni, è emersa una mappa del territorio di maggior allerta, con un'area, quella posta a sud della via Emilia, quasi completamente caratterizzata da valori di vulnerabilità alti o elevati.

Si è ritenuto quindi indispensabile, in rapporto ai gradi di vulnerabilità dell'acquifero associare divieti e prescrizioni relativamente alla conduzione di attività potenzialmente a rischio, in particolare valutando, con la massima attenzione, la possibilità d'insediamento di nuove attività produttive che possano comportare ulteriore rischio di compromissione per la falda, intendendo in tal senso sia attività industriali che attività agronomiche.

Si è ritenuto inoltre necessario prevedere misure di prevenzione dei rischi e mitigazione degli impatti, al fine di non aggravare ulteriormente una situazione a vulnerabilità già potenzialmente elevata.

Numero: 1 Autore: fattori.v Oggetto: Nota Data: 23/04/2019 08:23:17

In relazione ai contenuti della VAS-Valsat del PSC, che la Tavola 1.6 - rappresentativa del Sistema Ambientale - per le aree pianificate dal PAE demanda all'art.18 delle Norme del PSC che precisano quanto segue: "[...] La pianificazione delle attività estrattive è determinata dai piani di settore sovraordinati.". La disposizione richiamata contenuta nella Vas-Valsat del PSC è infatti riportata con riferimento agli "ambiti da attuare con il POC". Il PAE discende infatti da una pianificazione settoriale effettuata ad integrazione del PSC esclusivamente per le aree pianificate nel PIAE sovracomunale a cui è conforme; è utile rammentare infatti che il PIAE ha assunto per il comune di Castelfranco Emilia anche valore di PAE e la definitiva approvazione è avvenuta con atto provinciale n.44 del 16/3/2009, contestualmente allo svolgimento del procedimento di approvazione del PSC conclusosi con delibera del Consiglio comunale n.76 in data 08/04/2009. SI RITIENE PERTANTO DI NON ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE.

Si è valutato infine necessario, per le aree contraddistinte da valori di vulnerabilità maggiori (alto o elevato) impedire l'insediamento di nuovi insediamenti produttivi, allevamenti intensivi e attività estrattive di novo impianto in quanto attività ad alto rischio d'inquinamento della falda sotterranea”.

La cava GHIARATA 1 si deve certamente qualificare come una nuova cava (una cava di nuovo impianto), trattandosi indiscutibilmente di un'area al momento completamente vergine rispetto all'escavazione, fino ad ora destinata ad attività agricole e peraltro separata dalle aree già oggetto di escavazione da una strada pubblica (comunale).

Poiché le aree oggetto del progetto estrattivo GHIARATA 1 rientrano tra le aree ad elevato rischio per la vulnerabilità delle risorse idriche ed in base alle valutazioni della VALSAT in tale aree deve essere impedito l'insediamento di attività estrattive di nuovo impianto.

I dati contenuti nell'elaborato A – Conformità del Progetto alle previsioni in materia urbanistica e ambientale trascurano del tutto le valutazioni e le prescrizioni della VALSAT, limitandosi soltanto al punto n. 5.7 (“VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO AL PSC DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA”) a dare conto che il Piano Strutturale Comunale di Castelfranco Emilia (PSC) è stato approvato con D.C.C. n.76 del 08/04/2009(/, sottoposto a varianti approvate con D.C.C. n. 228 del 13/11/2014 e n.10 del 29/01/2015) prevede che tutto il territorio compreso all'interno del perimetro del Polo n. 12 è classificato dal PSC tra le aree per attività estrattiva (art. 18), per le quali la pianificazione è determinata dai piani di settore sovraordinati.

Tale indicazione è carente e incompleta in quanto andava necessariamente integrata con le previsioni della VALSAT - **parte integrante del PSC e in quanto tale sostanziale** - che vietano, in tali aree (seppure classificate tra le aree per attività estrattive) l'insediamento di attività estrattive di nuovo impianto.

Invece, di tali previsioni della VALSAT non si tiene assolutamente conto nelle verifiche di conformità del progetto alle previsioni urbanistiche e ambientali.

Osservazione:

Gli elaborati progettuali per l'effettuazione della procedura di VIA relativamente alla cava denominata GHIARATA 1 ed in particolare l'elaborato A risultano dunque incompleti perché carenti della predetta valutazione di conformità o meno del progetto con le previsioni della VALSAT e risultano altresì non conformi e non in linea con quanto previsto dalla VALSAT versione conto dedotta definitiva – allegato del PSC che, nelle aree oggetto del progetto estrattivo GHIARATA 1, vieta l'insediamento di attività estrattive di nuovo impianto.

OSSERVAZIONE N. 5:



Lo studio di impatto ambientale – SIA (elaborato Bi – nome file 17-105-Gh1-Bi_RelVerifica) si limita a prendere in puntuale considerazione i soli fattori impattanti interni e diretti. Quando invece si tratta di valutare i fattori sinergici, ovverosia quelli impattanti esterni, lo studio in questione si limita ad una elencazione (pagine 86-87-88 elaborato Bi) per concludere poi che essi si tradurranno “IN UN GRADO AGGIUNTIVO DI PRESSIONE AMBIENTALE”, senza alcuno specifico studio a riguardo.

Anche l'analisi al punto 19 del SIA – elaborato Bi “MITIGAZIONE E PREVENZIONE IMPATTI” (pagine 92-93) e la tabella ivi riportata n. 9 “Accorgimenti da adottarsi per prevenire e/o intervenire prontamente per mitigare eventuali emergenze ambientali” si occupano soltanto della mitigazione degli impatti derivanti dai fattori impattanti indotti (diretti ed interni), senza alcuna analisi, studio, e valutazione di quelli sinergici esterni. Manca altresì la previsione di specifici accorgimenti e eventuali opere e interventi di mitigazione.

Numero: 1 Autore: fattori.v Oggetto: Nota Data: 23/04/2019 08:26:08

Le informazioni fornite nel capitolo 16 "Fattori sinergici" della relazione di verifica degli impatti compresa nel SIA (elaborato Bi), la progettazione delle opere di mitigazione in progetto ed il recepimento degli strumenti urbanistici sovraordinati di settore, comprensivi di tutte le valutazioni relative alla sovrapposizione delle attività estrattive pianificate, assolvano quanto espressamente richiesto dalla normativa vigente in materia di VIA. Gli elaborati non sono stati oggetto di richiesta di integrazioni da parte degli enti coinvolti in conferenza.

SI RITIENE PERTANTO DI NON ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE.

I fattori impattanti sinergici (esterni) non trovano pertanto, negli elaborati progettuali, alcuno studio o analisi puntuale e concreta né alcuna previsione di accorgimenti e mitigazioni specifiche.

Osservazione:

Gli elaborati progettuali per l'effettuazione della procedura di VIA relativamente alla cava denominata GHIARATA 1 ed in particolare l'elaborato Bi risultano incompleti perché carenti di una puntuale e concreta analisi, valutazione e mitigazione dei fattori sinergici impattanti esterni

OSSERVAZIONE N. 6



La presente osservazione è relativa agli impatti sul traffico veicolare.

Negli elaborati progettuali, in particolare nel SIA - elaborato Bi (nome file 17-105-Gh1-Bi_RelVerifica) – pag. 61 e nell'elaborato CR9i (nome file 17-105-Gh1-CR9i_Viab) - pag. 11 i flussi di traffico indotti dal trasporto del materiale ghiaioso utile estratto da cava GHIARATA 1 viene così indicato: viaggi giornalieri andata/ritorno (n.viaggi/giorno) 68.

Occorre considerare che si tratta precisamente di 68 viaggi di andata e 68 viaggi di ritorno, il flusso di traffico sulle strade impatta perciò per 136 camion al giorno.

Così anche per quanto riguarda i viaggi orari andata /ritorno (n. viaggi/ora) che sono precisamente 8 di andata e 8 di ritorno per un totale di 16 viaggi.

Occorre poi considerare che lo studio di impatto ambientale – SIA per quanto concerne l'aspetto dei flussi di traffico si limita a prendere in considerazione l'attività estrattiva di cava GHIARATA 1 senza considerare invece l'esistenza di un altro, contemporaneo, progetto estrattivo denominato Rondine 2018 presentato sempre dall' esercente Granulati Donnini SpA.

Se si sommano i flussi di traffico andata e ritorno di cava Rondine 2018 (si vedano le osservazioni presentate dai sottoscritti anche relativamente a cava Rondine 2018) pari a 32 mezzi al giorno a quelli di cava GHIARATA 1, pari a 136 mezzi al giorno, si avrà un flusso di camion sulle strade pubbliche, a partire dalla rotonda da realizzare all'incrocio tra Via Salvetto, Via Muzza Corona e Via Martiri Artioli, pari a totali 168 camion al giorno, pari, cioè all'ora a 20 camion (4 +16), che significa 1 camion ogni tre minuti in entrata o in uscita dalle arre di cava del Polo 12 che andrà ad impegnare la predetta rotonda e la via Martiri Artioli per Spilamberto, individuata negli elaborati progettuali come l'arteria di riferimento attraverso la quale il materiale ghiaioso estratto verrà portato nel suo "recapito ideale e principale" (così testualmente a pag. 29 del SIA depositato agli atti quale elaborato Bi - nome file 17-105-Gh1-Bi_RelVerifica), ovverosia il nuovo impianto di frantumazione in fase di realizzazione all'interno del Polo 9 in Comune di San Cesario sul Panaro. In assenza del nuovo impianto, i camion percorreranno comunque sempre Via Martiri Artioli fino alla località Altolà (per poi dirigersi verso il frantoio ex Lamces ovvero al frantoio San Cesario). Gli elaborati progettuali non tengono inoltre conto di eventuali impatti sul traffico derivanti dalla attuazione della prima fase estrattiva sempre nel Polo 12 "California" in capo ad altri attuatori (quale ad esempio ERA2000) che potrebbero sovrapporsi alla attività delle cave GHIARATA 1 e Rondine 2018.

Altra fonte impattante sul traffico e' rappresentato dalla presenza del Polo estrattivo 9 sulla via Martiri Artioli verso Spilamberto. Gli elaborati progettuali fanno solamente un richiamo accennato allo Studio sull'impatto locale della attività estrattiva nei Poli 9 e 12 sul traffico locale (studio approvato con D.G.C. N 187/2012).

Si tratta di uno studio ormai risalente nel tempo, essendo dell'anno 2012, e non è dato sapere se e quanto sia aggiornato e rappresenti ancora la realtà attuale.

Numero: 1 Autore: fattori.v Oggetto: Nota Data: 02/05/2019 09:57:35

Nel corso dei lavori della conferenza di servizi sono state richieste integrazioni e approfondimenti in relazione alla viabilità interna/piste di cantiere e alla viabilità pubblica in uscita dalla cava che di fatto vanno a perfezionare la documentazione presentata.
SI RITIENE PERTANTO DI ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE PER GLI ASPETTI INERENTI LA VIABILITA'.

In relazione alla necessità di ripubblicazione degli elaborati di progetto, emersa in sede di contraddittorio, si richiama la sentenza significativa del TAR Lazio (RM), Sez. I-Ter, n. 6997, del 15 luglio 2013, ad oggetto "Ambiente in genere. Modifiche progettuali sostanziali e rinnovazione VIA": Con specifico riferimento alle "modifiche sostanziali" cui è riconnesso l'obbligo di rinnovazione della VIA, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che deve trattarsi di modifiche che comportano la realizzazione di un'opera radicalmente diversa da quella già esaminata, che comporti il peggioramento dell'impatto dell'opera sull' ambiente, in caso contrario, pur in presenza di modifiche ai progetti, non sussiste l'obbligo della rinnovazione della VIA. Le modifiche progettuali sono infatti un'evenienza assai frequente, e spesso sono determinate non soltanto dall'evoluzione tecnologica, che consente di ottenere migliori risultati utilizzando tecnologie diverse da quelle indicate al momento della valutazione del progetto preliminare, ma anche dall'attuazione di precisi obblighi imposti delle Amministrazioni a tutela dell'ambiente. Pertanto, la diversa distribuzione degli elementi costitutivi dell'impianto derivante dalle modifiche progettuali non può costituire automaticamente una "modifica sostanziale" che comporta la rinnovazione del procedimento di VIA se le modifiche non comportano ulteriori problematiche ambientali.

Le integrazioni portate all'attenzione della conferenza in merito alla viabilità, non rientrano tra le modifiche sostanziali come sopra definite.

L'OSSERVAZIONE NEL COMPLESSO E' PERTANTO PARZIALMENTE ACCOGLIBILE.

Detto studio poi, nella sua seconda parte, si occupa della valutazione degli interventi sulla viabilità esistente e, oltre alla “nota” rotonda all’intersezione tra Via Salvetto, Via Muzza Corona e Via Martiri Artioli, ipotizza una sistemazione degli accessi al Polo 9 mediante una intersezione a raso. Entrambi gli interventi sono consigliati ai fini sia della viabilità sia della sicurezza. Si tratta dunque di interventi indispensabili.

Non è dato sapere chi deve realizzare l’intervento al Polo 9 e quando tale intervento deve essere realizzato: il progetto GHIARATA1 tace su questo elemento importante che appunto, come indicato nello studio sulla viabilità, costituisce insieme alla rotonda un intervento indispensabile per viabilità e sicurezza.

Al punto 8 “Impatti sul traffico veicolare” del SIA - elaborato Bi, si legge (a pagina 61) che il disturbo prodotto sul traffico dall’intervento del progetto GHIARATA1 cui aggiungasi il progetto Rondine 2018, interesserà “ per breve tempo” (trattasi di tre anni!!!) e con un numero limitato di mezzi (168 camion sulla strada ,uno ogni 3 minuti in andata o in ritorno sono definiti un limitato numero di mezzi!!!) un percorso limitato coinvolgente l’attraversamento di Via Ghiarata e la porzione occidentale di Via Salvetto, l’incrocio con via Muzza Corona ed il primo tratto di via Martiri Artioli in direzione Spilamberto verso il Polo 9 se già realizzato il nuovo frantoio ovvero, in assenza del nuovo impianto, verso i frantoi già esistenti ex Lamces e San Cesario.

Lo studio tralascia poi di quantificare non solo i mezzi che dovranno pure uscire dal Polo 9 con il prodotto lavorato di provenienza dal Polo 12, ma anche i mezzi della escavazione e lavorazione diretta del Polo 9. E’ bene ricordare che nello Studio sul traffico del 2012, nel Polo 9 erano previsti 30 mezzi in entrata e 30 mezzi in uscita all’ora.

La mancata, specifica, considerazione e valutazione - nell’organizzazione dell’assetto viario contenuto negli elaborati progettuali - dei flussi indotti dalla concentrazione degli impianti contrasta con la previsione contenuta nell’articolo 1 punto 1.3 dell’accordo ex art. 24 della L.R. 7/2004 per lo svolgimento dell’attività estrattiva nel Polo 12 “ California”, approvato con delibera di consiglio comunale n. 98 del 22/12/2016, stipulato e sottoscritto in data 06/07/2017 che prevede che “*Il Piano di Coltivazione ed il progetto di recupero e sistemazione finale avranno i contenuti minimi definiti dalle NTA del PAE 2009 del Comune di Castelfranco Emilia vigente e nell’Atto di Indirizzo e sarà corredato da una Relazione Tecnica contenente gli elementi sotto indicati:*

omissis

- organizzazione/riorganizzazione dell’assetto viario, con particolare riguardo alla viabilità di servizio, di raccordo tra le singole aree di cava e gli impianti di lavorazione dei materiali, nonché i collegamenti alla viabilità pubblica, tenendo conto dei flussi indotti dalla concentrazione degli impianti;

omissis”

Se si sommano i mezzi sulle strade dei piani estrattivi di GHIARATA1 e Rondine 2018 del Polo 12 (20 all’ora) e quelli del Polo 9 (30 all’ora), sulle strade in andata e in ritorno dai due poli estrattivi si avranno di media 50 mezzi all’ora, che significa circa uno ogni minuto. Ciò si dovrà aggiungere al traffico normale e al traffico di altre attività sinergiche presenti in zona e in espansione (quale ad esempio il progetto di espansione industriale ILIP – ILPA nel comune di Valsamoggia, in zona prossima ai poli estrattivi in questione).

Nonostante tutti tali dati, gli elaborati progettuali ed in particolare il SIA – elaborato Bi (nome file 17-105-Gh1-Bi_RelVerifica) nella sintesi finale dell’analisi degli impatti riportati nella Tabella 8 (a pagina 89), alla voce “traffico veicolare” l’impatto è valutato come “lieve”.

Osservazione:

Gli elaborati progettuali, nelle parti che si occupano degli impatti sul traffico veicolare, sono carenti e incompleti, in quanto mancanti di dati aggiornati e attuali. Viene infatti sempre

richiamato, come documento di riferimento, lo “Studio preliminare del traffico dei soggetti interessati alla attuazione del polo 12” che è stato approvato con D.G.C. 187/2012. Le previsioni dei flussi del traffico del documento di riferimento risalgono pertanto all’anno 2012. Dato il tempo trascorso, la definizione dei flussi complessivi indotti dagli impianti estrattivi, partendo dallo studio di riferimento del 2012, necessita tuttavia di una verifica di conformità o meno alle condizioni attuali, verifica di attualità o meno dei dati che, invece, negli elaborati progettuali manca del tutto.

Inoltre gli elaborati progettuali, nelle parti che si occupano degli impatti sul traffico veicolare, sono carenti e incompleti anche per mancanza di una specifica, considerazione e valutazione - nell’organizzazione dell’assetto viario - dei flussi indotti dalla concentrazione degli impianti, in contrasto con la previsione contenuta nell’articolo 1 punto 1.3 dell’accordo ex art. 24 della L.R. 7/2004 per lo svolgimento dell’attività estrattiva nel Polo 12 “ California”.

OSSERVAZIONE N. 7



La presente osservazione è relativa all’impatto paesaggistico.

Nel SIA – elaborato Bi (nome file 17-105-Gh1-Bi_RelVerifica) si legge (a pagina 83) che l’attività estrattiva produce un forte impatto sul paesaggio soprattutto se si inserisce in contesti vergini, comportando importanti modifiche morfologiche e sulla copertura che influiscono sulla percezione visiva.

La presa d’atto di una realtà altamente impattante viene, tuttavia, successivamente sminuita attraverso l’utilizzo del concetto che l’attività estrattiva di GHIARATA 1 si inserirebbe in un contesto di presenza di altre cave per cui risulterebbe, per tale ragione, meno impattante all’occhio di un osservatore che sarebbe cioè abituato alla presenza di cave: *“l’attività estrattiva è presente nel contesto di inserimento da tempo e la sua percezione è quindi consolidata nel paesaggio fruibile, risultando meno impattante all’occhio di un osservatore abituato alla presenza di cave”*.

Tale motivazione di pretesa minore percezione dell’impatto del progetto estrattivo viene poi utilizzata per definirlo medio (pag.83).

Osservazione:

Poiché la motivazione è basata sulla “percezione dell’impatto visivo” da parte degli osservatori, diviene necessario coinvolgere e sentire, per la valutazione del predetto impatto visivo, gli “osservatori” stessi, i quali soltanto possono dare la puntuale valutazione della percezione diretta. Solo i diretti percettori dell’impatto visivo, cioè i cittadini, e non l’attuatore, potranno valutare il livello (alto, medio, basso) di tale percezione dell’impatto sul contesto ambientale.


Si richiama dunque, in proposito, l’osservazione n. 1, rinnovando la richiesta ivi formulata che la consultazione del pubblico di cui all’articolo 24, comma 3, primo periodo, D. Lgs 152/2006 si svolga nelle forme dell’inchiesta pubblica; in subordine che venga promossa una istruttoria pubblica; in ulteriore ed estremo subordine, che venga quantomeno promosso un contraddittorio tra il proponente la procedura di VIA e coloro che hanno presentato osservazioni.

OSSERVAZIONE N. 8




Nel SIA - elaborato Bi (nome file 17-105-Gh1-Bi_RelVerifica), al capitolo 15 “Impatti su salute e benessere dell’uomo e condizioni socio-economiche” (a pagina 85) si legge: *“Le attività in progetto avranno un impatto complessivo positivo nel breve periodo sul benessere dell’uomo e sulle implicazioni impatti socio-economiche in riferimento al previsto contributo ad incentivare*

Pagina: 8

 Numero: 1 Autore: fattori.v Oggetto: Nota Data: 02/05/2019 10:01:44

In accoglimento a quanto già richiesto nelle osservazioni precedenti, è stata data possibilità di partecipazione nella forma del contraddittorio.

SI RITIENE DI ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE

 Numero: 2 Autore: fattori.v Oggetto: Nota Data: 02/05/2019 10:02:04

In accoglimento a quanto già richiesto nelle osservazioni precedenti, è stata data possibilità di partecipazione nella forma del contraddittorio.

SI RITIENE DI ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE

l'economia locale, offrendo occasioni di sviluppo ed impiego alle realtà produttive ed artigiane correlate alla attività estrattiva direttamente e/o indirettamente .”

Si osserva che (dato mai analizzato né considerato in fase di pianificazione) quei terreni hanno dato lavoro quindi reddito e sostentamento a generazioni di lavoratori agricoli che si sono susseguiti nella coltivazione di quelle terre e fanno parte del tessuto agricolo del territorio. Si tratta di terre che per la conformazione e la loro qualità (terreni particolarmente fertili e non certo depressi) potrebbero essere fonte di lavoro quindi di reddito per altro tempo ancora. Con l'attività estrattiva la terra si consuma in pochissimi anni con danni irreversibili.

Osservazione:

La valutazione degli impatti sopra richiamati, in particolare per i profili relativi al benessere dell'uomo e alle condizioni socio-economiche, per essere realmente puntuale, concreta ed effettiva deve essere effettuata non individualmente dal solo soggetto attuatore ma con il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti da tali impatti.

Si richiama dunque, in proposito, l'osservazione n. 1, rinnovando la richiesta ivi formulata che la consultazione del pubblico di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, D. Lgs 152/2006 si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica; in subordine che venga promossa una istruttoria pubblica; in ulteriore ed estremo subordine, che venga quantomeno promosso un contraddittorio tra il proponente la procedura di VIA e coloro che hanno presentato osservazioni.

OSSERVAZIONE N. 9



L'art. 28 delle NTA – Norme Tecniche di Attuazione del PAE (adottato con delibera del Consiglio Provinciale n° 93 del 25/06/08, Intesa approvata con delibera di Consiglio Comunale n°46 del 10/03/09, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°44 del 16/03/09) intitolato “ATTUAZIONE MEDIANTE ACCORDI E CONVENZIONI. CONTENUTI. CAUZIONE O FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEL RECUPERO E DEGLI ALTRI OBBLIGHI”, prevede alla lettera n) del comma3:

omissis

3. I progetti di coltivazione unitamente al progetto di recupero e sistemazione finale devono contenere le seguenti informazioni

omissis

n) perizia tecnica che attesti la non interferenza dell'attività con la stabilità dei fabbricati prossimi all'area d'intervento.

omissis

Osservazione:

Negli elaborati progettuali per l'effettuazione della procedura di VIA relativamente alla cava denominata GHIARATA 1 manca tale perizia tecnica. Gli elaborati progettuali in questione sono dunque incompleti.

Silvia Santunione

Claudio Carini

Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO

Numero: 1 Autore: fattori.v Oggetto: Nota Data: 02/05/2019 10:03:36

Tale aspetto è stato trattato nel capitolo 3.5 della nota integrativa (elaborato i), dove si evidenzia, sulla base di considerazioni discendenti dalle verifiche di stabilità condotte nonché dalla disciplina normativa vigente rispetto agli avvicinamenti, che non si rileva alcun rischio di interferenza tra gli scavi in progetto, limitati all'approfondimento del fondo cava, e manufatti a piano campagna, tutti posti a distanza superiore a 20 m dal ciglio superiore delle escavazioni pregresse.

SI RITIENE PERTANTO L'OSSERVAZIONE IMPLICITAMENTE ACCOLTA